



3° punto OdG:

REGOLAMENTO PER STUDENTI – PARERE EX ART 26 STATUTO

Il Presidente comunica che la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti ha inviato per il prescritto parere la bozza del Regolamento d'Ateneo per Studenti. Tale regolamento, innovando completamente il testo del 2011, pone regole importanti per lo svolgimento della vita universitaria dello Studente.

A seguito della riunione informale del 23 c.m., cui hanno partecipato, a nome della Direzione, la dirigente dott.ssa Maja Laetitia Feldt e il vicedirigente dott. Giovanni Fiorini, sono state proposte alcune modifiche al testo che di seguito si espongono.

1. Articolo 8, comma 5, sostituire il comma precisando che lo studente **non deve** pagare le tasse universitarie. Tale modifica viene proposta per affermare con maggior forza la posizione dello studente laureando, il quale non usufruendo sostanzialmente dei servizi universitari, non vi deve contribuire.

Art. 8 - Iscrizione ad anni successivi al primo	Art. 8 - Iscrizione ad anni successivi al primo
<ol style="list-style-type: none">1. L'iscrizione ad anni di corso successivi al primo avviene con il pagamento dei contributi richiesti.2. Fino al conseguimento del titolo accademico, lo studente deve iscriversi a tutti gli anni di corso previsti dal percorso prescelto, versando i relativi contributi. Tale disposizione si applica anche agli studenti che conseguano il titolo accademico prima della durata normale del corso di studi.3. Lo studente è iscritto in qualità di ripetente o fuori corso se non ha rispettato i vincoli riportati nel Regolamento didattico del corso di studio per l'iscrizione all'anno successivo.4. Lo studente che ha completato gli anni di corso previsti dall'ordinamento didattico senza aver acquisito i CFU necessari per il conseguimento del titolo, è iscritto in qualità di fuori corso.5. Lo studente che ha presentato domanda di laurea per l'ultima sessione utile dell'anno accademico cui è iscritto non è obbligato ad iscriversi all'anno accademico successivo. Qualora non consegua il titolo di studio entro l'ultima sessione di prove finali dell'anno accademico, può iscriversi allo stesso corso di studio immediatamente dopo la chiusura di tale sessione senza incorrere nel pagamento della mora.	<ol style="list-style-type: none">1. <i>identico.</i>2. <i>identico</i>3. <i>identico</i>4. <i>identico</i>5. Lo studente che ha presentato domanda di laurea per l'ultima sessione utile dell'anno accademico cui è iscritto non deve iscriversi all'anno accademico successivo. Qualora non consegua il titolo di studio entro l'ultima sessione di prove finali dell'anno accademico, può iscriversi allo stesso corso di studio immediatamente dopo la chiusura di tale sessione senza incorrere nel pagamento della mora.

2. Articolo 9, aggiungere un comma finale col quale si ammette l'iscrizione in ogni tempo ai corsi singoli, a prescindere dal semestre di erogazione e facendo salve le sole norme sulla frequenza obbligatoria. Tale modifica alleggerirebbe le segreterie dalla gestione delle domande tardive (che chiedono un procedimento complesso) e consentirebbero agli studenti di iscriversi in ogni periodo dell'anno per poter integrare la propria carriera in vista della Laurea Magistrale o di corsi di abilitazione. Attualmente molti studenti si affidano a università terze a causa dei termini molto fiscali posti da questo ateneo (non conoscendo la possibilità di fare domande tardive),



aumentare le finestre di iscrizione porterebbe a un aumento di introiti e a una migliore immagine dell'Ateneo. Da una verifica attenta del RDA, non sussistono preclusioni alla proposta del Consiglio.

Art. 9 - Iscrizione a singoli insegnamenti <ol style="list-style-type: none">1. È possibile iscriversi, salvo diversamente stabilito nei regolamenti dei corsi di studio o dai collegi didattici, per un massimo di 30 CFU per anno accademico a singoli insegnamenti impartiti in uno o più corsi di studio dell'Ateneo. Nel caso in cui il Regolamento del corso di studi che offre l'insegnamento preveda il parere vincolante per l'accesso, lo stesso dovrà essere ottenuto anteriormente all'iscrizione.2. E' titolo di accesso ai singoli insegnamenti il diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado. Possono presentare domanda anche coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'estero equiparabile per livello, natura, contenuto e diritti accademici al titolo italiano richiesto.3. Gli iscritti a singoli insegnamenti possono sostenere i relativi esami in occasione degli appelli fissati per la generalità degli studenti. L'iscrizione dura un anno accademico e termina in corrispondenza dell'ultima sessione di esami prevista in relazione all'anno di iscrizione, salvo specifica richiesta di chiusura anticipata, da parte dello studente.4. I crediti acquisiti con il superamento degli esami potranno essere riconosciuti e convalidati dalla struttura didattica competente, nel caso l'interessato si iscriva successivamente a un Corso di studio universitario.5. Non è consentita la contemporanea iscrizione a singoli insegnamenti e ad un corso di studio dell'Università degli studi di Verona che rilascia un titolo accademico.6. Allo studente iscritto a singoli insegnamenti sono assegnati un numero di matricola, una tessera di riconoscimento e le credenziali per l'accesso ai servizi on-line dell'Ateneo.7. Agli studenti che rinunciano all'iscrizione ai singoli insegnamenti dopo l'inizio della relativa attività didattica non è dovuto il rimborso della quota di iscrizione versata	Art. 9 - Iscrizione a singoli insegnamenti <ol style="list-style-type: none">1. <i>identico</i>2. <i>identico</i>3. <i>identico</i>4. <i>identico</i>5. <i>identico</i>6. <i>identico</i>7. <i>identico</i>8. L'iscrizione ai Corsi Singoli è ammessa in ogni periodo dell'anno. La frequenza del corso non è obbligatoria, salvo che il Regolamento Didattico del Corso di Studi in cui l'insegnamento è erogato disponga diversamente.
---	---

3. Articolo aggiuntivo: si motiva tale richiesta partendo dall'esperienza del CDLM in Medicina e Chirurgia, dove recenti norme europee hanno richiesto un accertamento fisso della presenza degli studenti. Il Consiglio ritiene fondamentale informare ufficialmente le parti interessate (gli studenti, nei loro organi esponentziali) nel rispetto del diritto alla riservatezza (es: controllo della geolocalizzazione). Ai fini di generale conoscenza si prevede che le modalità di accertamento della frequenza siano fissate dal Regolamento Didattico del Corso di Studi. Si rammenta che il vigente Statuto dei lavoratori preveda, per i dipendenti, una analoga forma di conoscenza con le rappresentanze sindacali.



Inesistente	Accertamento della Frequenza: 1. Nei Corsi di Studio ove il Regolamento Didattico lo richieda, per l'accesso all'esame è necessaria l'attestazione della frequenza a una determinata percentuale di lezioni. 2. Le modalità di accertamento della frequenza sono stabilite dal Collegio Didattico previo parere, obbligatorio ma non vincolante, del Consiglio degli Studenti. 3. Le modalità di rilevazione della frequenza devono sempre rispettare il diritto alla riservatezza e al rispetto della vita privata dello studente. 4. Le modalità di rilevazione della frequenza sono altresì inserite in apposito articolo del Regolamento Didattico del Corso di Studi
-------------	--

4. Articolo aggiuntivo: dal 2013 il Regolamento Didattico tace sul numero minimo di appelli. Appaiono chiare le esigenze di uniformità nel trattamento degli studenti, che dovrebbero vedersi in tutto l'ateneo un numero minimo di appelli (es: per poter partecipare alle Borse di Studio tutti gli studenti dovrebbero partire nelle medesime condizioni). Si prevede un numero minimo di 6 appelli, riducibili a 4 se vi fossero prove intermedie effettive (ci si riferisce a prove che consentano, all'esame finale, di portare meno programma, non a quelle che danno un mero vantaggio di punti all'esame). Ulteriori deroghe, data la delicatezza della questione, sarebbero concesse dal Senato Accademico, quale organo di rappresentanza politica della comunità accademica.

Inesistente	1. Ogni insegnamento deve garantire almeno 6 appelli per anno accademico (dal 1 Ottobre al 30 Settembre). 2. Qualora la struttura dell'esame o l'organizzazione generale del Corso di Studi lo richiedesse, gli appelli sono riducibili a 4 annuali, prevedendo una prova parziale in itinere. La prova parziale deve sostituire una parte dell'esame finale e non deve consistere in un mero vantaggio nel voto finale. 3. Le strutture didattiche possono ridurre ulteriormente gli appelli, previo parere favorevole del Senato Accademico, sentito il Consiglio degli Studenti.
-------------	--

5. Articolo 14: deve essere reintrodotta la preavviso di 60 giorni per le date degli esami. Questo consente agli studenti fuori sede e agli studenti lavoratori di programmare al meglio i viaggi e i permessi/ferie. Attualmente, con il preavviso di 20 giorni la programmazione è difficile: il datore di lavoro potrebbe rifiutare il permesso oppure i prezzi dei biglietti dei treni non sarebbero più concorrenziali. Si propone anche l'obbligo, per il docente, di seguire l'ordine di iscrizione. Per quanto riguarda l'aspetto strettamente giuridico l'inserimento di tale norma **non** collide con le disposizioni contenute nel Regolamento Didattico di Ateneo, le quali prevedono un



preavviso di *almeno* 20 giorni. La previsione di un limite di maggior favore non viola il RDA, in quanto rispettosa della disposizione superiore.

Art. 14 - Iscrizione agli esami <ol style="list-style-type: none">1. Per essere ammesso a sostenere un esame di profitto lo studente dovrà:<ol style="list-style-type: none">a) essere iscritto all'anno accademico in corso,b) essere in regola con il versamento del contributo richiesto,c) aver inserito l'insegnamento nel proprio piano degli studi,d) essere in regola con le eventuali propedeuticità e obblighi di frequenza,e) essersi iscritto all'appello d'esame attraverso l'apposita procedura web,f) non aver già sostenuto e verbalizzato nella carriera l'esame con esito positivo, fatti salvi i casi di iterazione eventualmente consentiti dai regolamenti didattici dei corsi di studio.2. Lo studente deve sostenere gli esami previsti per il proprio corso o curriculum di studio, in base al piano didattico relativo all'anno accademico di immatricolazione o di ammissione al corso.3. Non potrà conseguentemente sostenere esami relativi ad insegnamenti erogati in piani didattici antecedenti all'anno accademico di immatricolazione o di ammissione.4. Le modalità di accesso agli esami che prevedono obbligo di frequenza sono dettagliate nei Regolamenti dei Corsi di studio.5. Le date degli appelli d'esame sono rese note almeno 20 giorni prima dell'inizio della sessione d'esami.6. L'apertura delle iscrizioni avviene di norma 20 giorni prima della data di svolgimento dell'esame. La chiusura delle iscrizioni avviene, di norma, 2 giorni lavorativi prima della data di svolgimento dell'esame.	Art. 14 - Iscrizione agli esami <ol style="list-style-type: none">1. <i>identico</i>2. <i>identico</i>3. <i>identico</i>4. <i>identico</i>5. Le date degli appelli d'esame sono rese note almeno 60 giorni prima dell'inizio della sessione d'esami.6. L'apertura delle iscrizioni avviene di norma 30 giorni prima della data di svolgimento dell'esame. La chiusura delle iscrizioni avviene, di norma, 2 giorni lavorativi prima della data di svolgimento dell'esame.7. Se il giorno di apertura delle iscrizioni è festivo, il termine è anticipato al primo giorno non festivo antecedente i 30 giorni dall'appello.8. Il Presidente del Collegio Didattico, con provvedimento scritto e motivato, può autorizzare deroghe alle tempistiche stabilite dai commi 5 e 6.9. Le Commissioni d'esame, in caso di prova orale, devono seguire l'ordine di iscrizione alla prova. Gli studenti, in caso di documentata necessità o di impegno istituzionale, possono chiedere che il loro turno sia anticipato.
--	--

6. Articolo 15: andrebbero rafforzate le norme di tutela degli studenti in tema di sovrapposizioni tra esami e di programmazione degli orali
7. Articolo 16: si propone una massiva riformulazione dell'articolo per meglio normare gli aspetti dell'esame vero e proprio. Si propone innanzitutto una regolamentazione della pubblicazione degli esiti delle prove scritte: gli esiti devono essere pubblicati associati alla matricola entro 10 giorni dallo scritto. Tra scritto e orale devono intercorrere almeno 24 ore. Si introduce anche il principio, cedevole, che il successivo appello di un corso deve avvenire solo al completamento della verbalizzazione del precedente appello. Tale principio, si è detto, sarebbe cedevole alle cause di forza maggiore, ma in tal caso gli studenti saranno esonerati dall'isciversi all'appello successivo. Accade, infatti, che non siano resi noti gli esiti di un esame prima dello svolgimento della successiva prova. Questa pratica mette in difficoltà gli studenti, che non sanno se devono iscriversi o meno ai secondi appelli. Infine si ribadiscono due



principi generali: la possibilità di visionare gli scritti e la possibilità di sostenere l'esame col presidente della Commissione. Si intende inoltre sottolineare il diritto degli studenti a sostenere gli esami in ogni appello previsto dal loro calendario, per evitare le pratiche del "salto d'appello" oppure della possibilità di sostenere solo parte dell'esame in un appello e una seconda parte in un altro. Si sono aggiunte, infine, delle definizioni di "ritiro" dall'esame, esito positivo, negativo o assente. Si è, infine, inserita una norma valevole dall'anno accademico 2019/2020 che dematerializzi le dichiarazioni di ritiro e di rifiuto del voto, con convalida online da parte dello studente. Tale procedura, tra l'altro, rende lo studente corresponsabile dell'esame, in quanto sarà tenuto a controllarne l'esito e a segnalare eventuali discrepanze al docente. Ora, invece, il docente è l'unico responsabile del procedimento ed eventuali errori sono solo ad egli imputabili.

Art. 16 - Ritiro dagli esami e verbalizzazione

1. Durante lo svolgimento di esami orali lo studente può ritirarsi fino al momento in cui la commissione si accinge alla verbalizzazione dell'eventuale esito positivo della prova. Gli esiti degli esami scritti sono pubblicati dal docente nella pagina relativa agli esiti degli esami e viene inviata apposita comunicazione.
Lo studente ha 4 giorni di tempo per rifiutare il voto. Decorso i 4 giorni il docente può provvedere alla verbalizzazione degli esiti degli esami scritti. In ogni caso, la presenza dello studente non è necessaria per la verbalizzazione del voto.
2. Lo studente non può ritirarsi una volta che l'esito dell'esame è stato verbalizzato.

Art. 16 – Svolgimento dell'esame e verbalizzazione

1. Gli esiti degli esami scritti sono pubblicati dal docente, indicando il solo numero di matricola, in un'apposita pagina sulla piattaforma online di segreteria. Della pubblicazione viene dato avviso mediante e-mail.
2. La pubblicazione degli esiti della prova scritta deve avvenire, salvo casi eccezionali, entro 10 giorni dalla prova. Qualora alla prova scritta seguisse una prova orale, tra la pubblicazione degli esiti e l'orale devono intercorrere almeno 24 ore.
3. La verbalizzazione di un esame deve avvenire almeno 3 giorni prima dell'appello successivo. Qualora non fosse stato possibile rispettare tale termine, gli studenti in attesa dell'esito del precedente appello possono sostenere anche il successivo appello senza dovervisi iscrivere.
4. Lo studente ha diritto a prendere visione del proprio elaborato scritto e della valutazione del docente.
5. Lo studente ha diritto, se lo richiede, a sostenere l'esame con il docente titolare del corso o, comunque, con il presidente della commissione d'esame.
6. Lo studente ha diritto di sostenere l'intero esame in ogni appello previsto dal proprio calendario accademico
7. Il Verbale d'esame è sottoscritto con esito "ritirato" quando:
 - a) lo studente, pur essendo fisicamente presente alla prova e avendo risposto all'appello, comunichi la propria intenzione di non sostenere l'esame
 - b) lo studente, in ogni momento della prova, si ritiri dal colloquio orale o riconsegna la prova scritta, manifestando la propria inequivocabile intenzione di ritirarsi.
 - c) lo studente, ricevuta comunicazione dell'esito della prova orale, dichiari di rifiutare il voto prima



	<p>che il docente si accinga a verbalizzarlo. Il docente deve consentire allo studente di manifestare tale intenzione, non potendo comunicare l'esito dell'esame <i>dopo</i> la verbalizzazione</p> <p>d) in caso di prova scritta, quando lo studente comunichi l'intenzione di rifiutare il voto entro 4 giorni dalla data di pubblicazione</p> <p>e) in caso siano previste diverse prove, quando lo studente, ricevuto l'esito positivo di una prova, manifesti l'intenzione di non proseguire l'esame.</p> <p>8. Il Verbale d'esame è sottoscritto con esito assente quando lo studente non si sia presentato all'appello, non abbia risposto o abbia impedito l'identificazione; è sottoscritto con esito respinto quando la votazione è inferiore ai 18 trentesimi, con esito positivo in ogni altro caso.</p> <p>9. A decorrere dall'anno accademico 2019/2020 i verbali con esito positivo o ritirato devono essere confermati dallo studente mediante apposita procedura online. Per i 4 giorni successivi alla data di caricamento dell'esito sul sistema online di segreteria studenti, lo studente può convalidare l'esito assegnato. Se l'esito è convalidato o se decorrono 4 giorni senza nessuna scelta, il verbale diviene definitivo. Se l'esito positivo non viene convalidato, il verbale si converte in esito "ritirato", se l'esito "ritirato" non viene convalidato, esso si converte in "respinto".</p>
--	--

8. Articolo 18: si intende qui ribadire che alle prove lo studente non è tenuto a mostrare il proprio libretto con i voti. A tal fine sarà sufficiente la presentazione del badge. È necessario ribadire il concetto in quanto tuttora accade che alcuni docenti richiedano la stampa degli esami per "verificare l'andamento di carriera" dello studente. Tale verifica, in realtà, porta solamente ad adeguare il voto della prova a quello medio degli esami sostenuti in precedenza. Viene meno, pertanto, l'obiettività della valutazione.

<p>Art. 18 - Libretto elettronico</p> <ol style="list-style-type: none">1. Gli studenti possono accedere alla propria carriera attraverso i servizi on line offerti dall'Ateneo (libretto elettronico).2. Gli studenti sono tenuti a controllare periodicamente la regolarità delle verbalizzazioni dei propri esami segnalando tempestivamente le eventuali anomalie riscontrate.	<p>Art. 18 - Libretto elettronico</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>identico.</i>2. <i>identico</i>3. In sede d'esame il docente non è tenuto a verificare in alcun modo lo stato di carriera dello studente e non può richiedere copia del libretto. Il badge di riconoscimento sostituisce a tutti gli effetti il libretto ed è prova di immatricolazione all'ateneo.
--	---



9. Articolo 31: si propone di aggiungere una previsione che esoneri gli studenti gravemente malati dal pagamento delle spese di ricognizione. Essi, infatti, sono costretti per cause di forza maggiore a sospendere gli studi e si ritiene che l'Ateneo debba sostenerli in un momento sicuramente difficile.

Art. 31 – Interruzione e sospensione degli studi	Art. 31 – Interruzione e sospensione degli studi
<p>1. Uno studente interrompe gli studi se non paga il contributo annuale per uno o più anni accademici. Quando intende riprendere deve presentare apposita domanda di ricongiunzione della carriera e deve versare, per ogni anno di interruzione, un contributo fisso di ricognizione, oltre alla prima rata dell'anno accademico in corso.</p> <p>2. Durante il periodo di interruzione non è possibile compiere alcun atto di carriera e non è consentita l'iscrizione ad altro corso universitario, fatti salvi i casi di sospensione indicati ai commi successivi.</p> <p>3. Uno studente, iscritto ad un corso di studio dell'Ateneo di Verona, che risulti, nel contempo, vincitore di una selezione per l'ammissione ad un corso di dottorato di ricerca, di una scuola di specializzazione o di un master universitario, può iscriversi a questi ultimi sospendendo gli studi della laurea o laurea magistrale fino al conseguimento del titolo del master o del dottorato o della specializzazione, e poi riprendere gli studi interrotti al fine di conseguire anche il titolo lasciato momentaneamente in sospenso.</p> <p>4. In ogni caso, alla ripresa degli studi sospesi, si dovrà versare un importo forfettario per ogni anno accademico in cui il corso è stato interrotto nella misura stabilita per il caso di ricongiunzione di carriera. Nel caso in cui lo studente abbia versato la prima rata e poi chieda la sospensione della carriera, tale prima rata verrà computata come contributo di interruzione per il primo anno accademico, mentre sarà dovuto l'importo sopra indicato per gli altri anni.</p> <p>5. Tale contributo è dovuto per interruzioni superiori ai sei mesi. Per interruzioni di durata inferiore è sempre dovuta la contribuzione intera prevista per l'anno accademico.</p> <p>6. Per essere ammesso alla sospensione è necessario presentare una domanda, nella quale va indicato, oltre ai propri dati anagrafici, il corso a cui ci si iscriverà, il corso che si intende sospendere e la durata della sospensione.</p> <p>7. Oltre ai casi previsti al comma 3 del presente articolo, la sospensione degli studi può essere richiesta, per almeno un anno accademico, negli altri specifici casi previsti dalla normativa in materia.</p>	<p>1. <i>Identico</i></p> <p>2. <i>Identico</i></p> <p>3. <i>Identico</i></p> <p>4. <i>Identico</i></p> <p>5. <i>Identico</i></p> <p>6. <i>Identico</i></p> <p>7. <i>Identico</i></p> <p>8. Qualora uno studente dovesse interrompere la propria carriera per gravi e documentati motivi di salute o comunque per causa a lui non imputabile di forza maggiore, alla ripresa degli studi dovrà versare un'unica annualità di importo forfettario</p>



10. Articolo 35: si propone, come regola generale di Ateneo, che la votazione “30 e Lode” venga considerata pari a “32” nelle medie. Inoltre si propone che il Regolamento Didattico del Corso di Studi indichi con esattezza la tipologia di media considerata ai fini della laurea. Si specifica, infine, che dal calcolo della media non devono essere esclusi determinati TAF (come, ad esempio, le attività a scelta).

Art. 35 - Calcolo della media degli esami di profitto 1. La media degli esami per l'ammissione alla prova finale è determinata secondo le disposizioni specifiche previste nei regolamenti didattici. 2. Per il calcolo della media vengono presi in considerazione solo gli esami a cui è stato attribuito un voto in trentesimi.	Art. 35 - Calcolo della media degli esami di profitto 1. La media degli esami per l'ammissione alla prova finale è determinata secondo le disposizioni specifiche previste nei regolamenti didattici. Tali regolamenti devono indicare in forma espressa il tipo di media considerata (aritmetica, ponderata, la più favorevole tra le due...) 2. Per il calcolo della media vengono presi in considerazione solo gli esami a cui è stato attribuito un voto in trentesimi. Non possono essere escluse dal calcolo determinate categorie di TAF 3. Ai fini del calcolo della media, il voto “30 e Lode” viene considerato come “32”
---	--

Il Presidente propone che tali modifiche siano deliberate dal Consiglio degli Studenti con parere favorevole condizionato all'accettazione delle modifiche proposte, ad eccezione delle proposte n° 1, 2, 6, 8, 9 da intendersi come osservazioni/raccomandazioni.

Chiusa la discussione, il Presidente dichiara di doversi passare alle votazioni. Pone dunque in votazione la delibera nel testo sotto riportato.

All'unanimità/a maggioranza, il Consiglio approva.

Deliberazione n°X/2018

Il Consiglio degli Studenti

- Udita la relazione del Presidente[*oppure del Relatore* NOME COGNOME];
- [...]

All'unanimità,

DELIBERA

- [...].



Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente toglie la seduta alle ore HH:MM.

Il presente Processo Verbale sarà sottoposto al Consiglio per l'approvazione

Fatto a Verona, addì GIORNO GG MESE 2017

Il Presidente

DAVIDE TURI

Il Segretario

DAVIDE CRISTOFORI